

## TORNATA DEL 31 MARZO 1859

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO RATTAZZI.

**SOMMARIO.** *Sorteggio degli uffizi — Seguito della discussione del disegno di legge per un'aggiunta alla legge di tassa-patenti in quanto concerne i procuratori — Aggiunta del deputato Ameglio alla tabella annessa all'articolo 1, combattuta dal relatore Boggio e dal ministro per le finanze, ed appoggiata dai deputati Cotta-Ramusino e Gallini — È rigettata questa proposta, ed approvata quella del ministro, colla tabella — Emendamenti dei deputati Castagnola e Arnulfo all'articolo 2 -- Osservazioni del ministro suddetto e del deputato Pescatore — Approvazione degli emendamenti e degli articoli 2, 3, 4 e 5 aggiunto dal ministro — votazione ed approvazione dell'intero disegno di legge — Approvazione dei quattro articoli del disegno di legge per l'istituzione di posti gratuiti nei collegi-convitti nazionali, stato modificato dal Senato — Avvertenza del presidente per la seduta di lunedì — Lo squittinio segreto è rinviato.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

**CAVALLINI**, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato.

### ATTI DIVERSI.

**PRESIDENTE.** Si procederà al sorteggio degli uffici. *(Si fa il sorteggio.)* (1)

Il deputato Louaraz scrive chiedendo un congedo di cinque settimane.

Se non si fanno osservazioni, questo congedo s'intenderà accordato.

*(È accordato.)*

### SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE SULLA TASSA-PATENTI DEI PROCURATORI.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione del progetto di legge per modi-

(1) Gli uffizi si costituirono poi nel modo seguente:

**UFFICIO I.** *Presidente*, Giovanola — *Vice-presidente*, Guglianetti — *Segretario*, Cavallini C. — *Commissario per le petizioni*, Ameglio.

**UFFICIO II.** *Presidente*, Quaglia — *Vice-presidente*, Cavallini Gaspare — *Segretario*, Castagnola — *Commissario per le petizioni*, Montagnini.

**UFFICIO III.** *Presidente*, Torelli — *Vice-presidente*, Monticelli — *Segretario*, Laurenti — *Commissario per le petizioni*, Fara Gavino.

**UFFICIO IV.** *Presidente*, Ricci — *Vice-presidente*, Ara — *Segretario*, Airenti — *Commissario per le petizioni*, Boggio.

**UFFICIO V.** *Presidente*, Valerio — *Vice-presidente*, Varese — *Segretario*, Pistone — *Commissario per le petizioni*, Corsi.

**UFFICIO VI.** *Presidente*, Arconati — *Vice-presidente*, Robecchi — *Segretario*, Marco — *Commissario per le petizioni*, Chiapusso.

**UFFICIO VII.** *Presidente*, Lisio — *Vice-presidente*, Biancheri — *Segretario*, Mazza — *Commissario per le petizioni*, Laurent.

ficazioni alla tassa-patenti in quanto riguarda i procuratori.

La discussione era rimasta sulla tavola annessa all'articolo primo e sull'emendamento stato proposto dal deputato Ameglio, il quale vorrebbe aggiungere un numero alle classi, cioè da cinque portarle a sei, collocando nel numero 6 i tribunali di quarta classe, e proporrebbe pel primo grado, lire 100; pel secondo, 60; pel terzo, 30.

Il deputato Ameglio ha facoltà di parlare.

**AMEGLIO.** Ieri io aveva l'onore di presentare un emendamento al progetto di legge cadente in discussione, emendamento di cui l'onorevole nostro presidente ha dato testè lettura, e che aveva per scopo di separare, relativamente alla tassa, i procuratori esercenti nanti i tribunali di quarta classe da quelli esercenti nanti i tribunali di terza.

Quest'emendamento, come i miei onorevoli colleghi ricorderanno, veniva discusso e posto ai voti, nonchè, dopo prova e controprova apparendo adottato dalla maggioranza, l'onorevole relatore della Commissione si faceva ad osservare che la Camera non era in numero, di maniera che il presidente dichiarava sciolta la seduta. Taluno potrebbe fare meraviglie perchè l'onorevole relatore abbia atteso a fare questa sua osservazione allorchè era palese il risultato della votazione, e non l'abbia fatta prima che si passasse ai voti.

**BOGGIO, relatore.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Osservo al deputato Ameglio che, quando anche la Camera fosse stata in numero, la votazione era però ancora riescita dubbia, e sarebbe perciò stato necessario di procedere ad una nuova votazione.

**AMEGLIO.** Tuttavia io non voglio insistere in questo incidente, nè è mia intenzione di ritornare sulla discus-

sione di ieri. Ripeterò unicamente che, a mio avviso, è una vera anomalia il volere pareggiare nella tassa i procuratori esercenti avanti i tribunali di quarta classe e quelli esercenti dinanzi ai tribunali di terza. Essendovi diversità nei loro proventi, deve essere pur diversa la tassa che loro si sta per imporre. Il mio emendamento tende ad attuare viemeglio il savio intendimento della Commissione, che è quello di procurare, come essa proclama, una giusta e proporzionata distribuzione delle imposte.

Mossa da questo pensiero, la Commissione, modificando il progetto ministeriale, formava diverse categorie pei procuratori patrocinanti davanti alle diverse Corti d'appello, distingueva i procuratori patrocinanti nanti i tribunali di terza classe da quelli ammessi a postulare nanti i tribunali di seconda, cosicchè sembrerebbe che, invece d'oppugnare il mio emendamento, dovrebbe la Commissione venire in mio appoggio, allorchè io propongo un'ultima distinzione, motivata egualmente dalla diversità dei proventi tra i procuratori patrocinanti dinanzi ai tribunali di quarta classe e quelli patrocinanti nanti i tribunali di terza. È vero che con ciò si viene ad accrescere d'una categoria la tabella progettata dalla Commissione, ma questo aumento non deve rincrescere, a mio avviso, quando con esso si può così facilmente riparare ad un'ingiustizia.

Pregherei pertanto la Camera, ed in specie i miei onorevoli colleghi che ieri approvarono il mio emendamento, a volere persistere nel loro voto.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Boggio ha facoltà di parlare.

**BOGGIO, relatore.** Se la Camera avesse già emesso un voto, certamente credo che lo stesso onorevole Ameglio non avrebbe più chiesta la parola, sarebbe stato in silenzio, e quando avesse visto che qualcuno avesse domandato di parlare ancora sul suo emendamento, si sarebbe opposto ed avrebbe pregato il signor presidente a non lasciarlo più discutere, dimodochè il fatto stesso d'aver l'onorevole Ameglio chiesta la parola appena aperta la discussione nell'odierna seduta prova non essere egli convinto che la Camera abbia già votato.

Del resto, oltre a questa sua confessione, abbiamo un'autorità incontestabile, quella del presidente, che ci ha dichiarato la votazione essere riuscita dubbia. Dal momento che l'onorevole presidente ha dichiarato alla Camera errare l'onorevole Ameglio quando pensa che ieri si fosse già accolta la sua proposta, dal momento che il presidente ha dichiarato che la votazione era dubbia al punto in cui si sciolse la seduta, io sono già purgato dalla taccia che l'onorevole Ameglio mi appose; solamente soggiungerò a questo riguardo un'unica osservazione.

Confesso che ho fatto osservazione che la Camera non era in numero; ma a che punto? Al punto in cui sentii dire all'ufficio di Presidenza: si faccia la controprova! Aveva visto dinanzi a me che i votanti in favore erano venticinque o trenta, sentii dire dal presidente che si

doveva fare la controprova, e mi sono chiesto: ma come? Venticinque c'è pericolo che formino la maggioranza di 104, dunque evidentemente non siamo in numero. Allora cominciai a fare quell'osservazione, della quale però l'ufficio di Presidenza non tenne conto veruno, e fece procedere alla controprova. Dopo la controprova dichiarò che, essendo riescito dubbio l'esito della votazione, e la Camera non essendo più in numero, si scioglieva la seduta.

Questi sono gli schiarimenti che io doveva dare in risposta alle osservazioni fatte dall'onorevole Ameglio.

Circa poi al merito del suo emendamento, postochè egli lo ripone in discussione, farò presente alla Camera come anzitutto il principio di giustizia che l'onorevole Ameglio invoca, ed al quale pare a lui che la Commissione si mostri contraria non adottando la sua proposta, questo principio la Commissione credette già d'averlo largamente applicato. La vostra Giunta ha proposto la esenzione per un biennio, che in seguito, dopo il voto della Camera, diventò un triennio; propose poi, d'accordo col Ministero, l'esenzione dal diritto proporzionale: essa ha in questo modo diminuito d'una somma di qualche entità la tassa primitivamente proposta, e parmi che in questo modo ha già mostrato di volere alleggerire, entro quei limiti che la giustizia consente, la tassa che si tratta ora d'imporre, e credo che, se allargassimo di troppo questo confine, vi sarebbe bensì un favore per questa classe di cittadini, ma vi sarebbe un'ingiustizia per le altre classi, in quanto che questa classe contribuirebbe in proporzione maggiore di quella in cui contribuiscono le altre. Ed è per essere conseguente a quel principio di giustizia patrocinato dall'onorevole Ameglio, che la Commissione non accetta la sua proposta.

Vengo ad un'ultima osservazione di fatto.

In sostanza, dice l'onorevole Ameglio, facciamo una categoria apposita per i procuratori esercenti dinanzi ai tribunali di quarta classe, e questa categoria apposita, che sarebbe la sesta, paghi un diritto ancora minore di quello stabilito per la quinta categoria. Ora mi permetta la Camera che io le accenni queste poche cifre.

I tribunali dello Stato sono in tutto 46; due soli di questi appartengono alla prima categoria; e non devono neppure più essere contemplati, in quanto che i causidici esercenti dinanzi questi tribunali eserciscono pure dinanzi la Corte d'appello. I tribunali di seconda classe sono sei in tutto lo Stato: uno nel distretto di Savoia, uno in quello di Torino, uno in quello di Nizza, due in quello di Casale ed uno in quello di Sardegna; i tribunali di terza classe sono tredici, i tribunali di quarta classe venticinque.

Come la Camera vede, i tribunali di quarta classe rappresentano più che la metà dei tribunali di tutto lo Stato; dunque, se noi diminuiamo di troppo la tassa che devono pagare i procuratori esercenti dinanzi i tribunali di quarta classe, non si ottiene più quello scopo che si erano prefisso ieri quasi tutti gli oratori che pre-

sero parte alla discussione, di fare cioè che, mediante quest'imposta, le finanze, o per meglio dire gli altri contribuenti siano compensati di quel sacrificio che tutti insieme hanno fatto per ottenere la libertà di esercizio in favore di questi esercenti che si tratta ora d'imporre.

Ritenga la Camera che si sono gravate le finanze pubbliche di una spesa di molta considerazione per rimborsarne i procuratori privilegiati, onde quindi innanzi sia libero l'esercizio di questa professione. Ora, se noi diminuimo di troppo la tassa che devono pagare i procuratori esercenti dinanzi ai tribunali di quarta classe, che sono più della metà dei tribunali di tutto lo Stato, noi rechiamo un danno troppo sensibile alle finanze. Ma c'è ancora un altro riflesso che mi pare perentorio. Se fra i tribunali di terza e di quarta classe vi fosse quella differenza a cui allude l'onorevole Ameglio, avrebbe un certo fondamento di equità e di logica la sua proposta; ma invece queste altre cifre dimostrano che fra quei tribunali vi è ben poca differenza. Anzi molte volte si verificherà il fatto che tribunali di quarta classe hanno un'importanza maggiore e maggior numero di affari che non taluno di terza.

Per farne capace la Camera citerò a caso qualche esempio. Nel distretto di Genova i tribunali di Chiavari e di Savona, che sono di terza classe, hanno otto procuratori, ed otto pure ne ha quello di Finale di quarta classe; quelli di Novi e di Sarzana di quarta classe ne hanno sette. Nel distretto di Casale, Voghera, che è di quarta classe, ha dieci procuratori; Tortona, quarta classe, ne ha otto, e Vigevano, quarta classe, ne ha dieci; ecco un tribunale di quarta classe che ha un numero di procuratori superiore a quelli di terza.

In Savoia succede lo stesso: Annecy, terza classe, ha dieci procuratori, e dieci ne ha Faucigny, quarta classe; otto Saint-Jean e Saint-Julien; Moutiers, Thonon, otto. Lo stesso fatto si riproduce nel distretto di Vercelli.

Queste cifre dimostrano in modo perentorio che presso i tribunali di quarta classe vi è un numero di procuratori spesso uguale, talvolta superiore a quelli di terza; non può dunque dirsi che tra essi vi sia tal differenza di affari da motivare una sensibile diversità d'imposta. Sembrandomi per conseguenza che i temperamenti introdotti dalla Commissione, e dal Ministero in massima parte accolti, abbiano già soddisfatto al principio di giustizia, ripetendo ciò che ieri diceva, che non si può in queste cose procedere a rigore matematico, perchè in questo caso converrebbe fare pagare certi tribunali di terza classe soltanto come quelli di quarta, taluni di questi invece come quelli di terza, e talvolta persino come quelli di seconda (giacchè mi sarebbe facile citare tribunali di quarta classe che hanno affari superiori a taluno di seconda), mi pare che la Camera possa senza scrupolo respingere l'emendamento Ameglio, senza tema di ledere la giustizia, e così farà in modo che la tassa sia equamente distribuita su coloro che devono concorrere ai pubblici pesi.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Cotta-Ramusino.

**COTTA-RAMUSINO.** Non credo inutile di dire qualche parola in appoggio della proposta fatta dal mio amico Ameglio. La divisione dei tribunali in prima, seconda, terza e quarta classe, dipende dal maggior o minor numero di cause che si hanno a trattare presso i tribunali medesimi.

Ciò essendo, non v'è dubbio che i procuratori avanti i tribunali di terza classe avranno maggior numero di affari e maggior guadagno; conseguentemente giustizia vuole che questi procuratori di terza classe sieno maggiormente tassati che non quelli di quarta.

L'onorevole relatore disse che nel corso della discussione di questo progetto di legge ha più volte dato prove di rispettare i principii di giustizia. Ciò essendo verissimo, mi riesce cosa molto maravigliosa che egualmente non voglia rispettarli al riguardo di una più ragionata classificazione. Si curi in ogni genere di imposte un'equa distribuzione, e maggiore saranno per le finanze gli introiti, e minori per parte dei contribuenti i reclami.

Credo di limitarmi a queste poche considerazioni, che ritengo sufficienti ad indurre la Camera ad adottare la proposta in discussione.

**LANZA, ministro delle finanze.** Il principio su cui si fondava l'onorevole preopinante, di credere cioè che la distribuzione dei tribunali dipenda dal numero degli affari, lo reputo erroneo, e mi pare che basterebbe gettare l'occhio sopra le statistiche dei diversi tribunali per convincersi di ciò; ma voglio solo fare notare per ora che la legge, la quale costituì questa distribuzione dei tribunali in quattro classi, data dal 1822. Da quell'anno al 1859 ognuno vede quante variazioni abbiano potuto avere luogo e nella popolazione e nel commercio ed in tutte quelle altre faccende le quali determinano il numero delle liti avanti ai tribunali. Non si può dunque dire che la base della classificazione attuale, che data dal 1822, sia regolata a tenore degli affari. Citerò, per esempio, una sola città, quella di Voghera. Voghera è classificata tra i tribunali di quarta classe, eppure non vi è dubbio che avanti al tribunale di Voghera vi sono cause in maggior numero che non in parecchie città, le quali sono classificate fra quelle di terza classe. Difatti il numero dei procuratori è di dieci a Voghera, mentre a Saluzzo, Mondovì e Pinerolo non sono in numero maggiore. Ora questi ultimi tribunali sono portati fra quelli di terza classe; dunque la base è erronea.

Del resto, o signori, bisogna riflettere che in tutti i tribunali indistintamente l'azione del procuratore è obbligatoria, e che la tariffa degli onorari è eguale; dimodochè non vi può essere differenza alcuna; il numero degli affari è fino ad un certo punto proporzionato al numero dei procuratori, vale a dire il numero dei procuratori cresce o diminuisce in ragione degli affari.

Ben vede dunque la Camera che questa distinzione che si vuole stabilire tra i tribunali della prima, seconda, terza e quarta classe nel ragguagliare un'imposta particolare, non deve poi veramente avere molta

importanza, ed è per questa ragione che il Ministero aveva creduto di limitarsi a due categorie, cioè a dire a stabilire una categoria pei tribunali di prima, seconda e terza classe, ed un'altra categoria per quelli di quarta.

Avvertite ancora, o signori, che meno la città di Voghera che ho eccettuato, del resto avanti ai tribunali di terza classe il numero dei procuratori non eccede quello di otto, anzi in buon numero è inferiore a otto. Ora, secondo il disposto della legge del 1853, è stabilito che quando il numero degli esercenti, anche nelle professioni liberali, non ecceda quello di otto, allora non è più obbligatorio che di collocare un solo esercente nei due primi gradi, e gli altri sono tutti collocati di diritto nell'ultimo grado.

Che cosa avverrà adunque dall'applicazione di questa tariffa? Ne avverrà che il massimo numero, almeno i sei ottavi dei procuratori, avanti i tribunali di quarta classe, pagheranno 50 lire, uno ne pagherà 100 e l'altro 150. Ma si può dire esagerata questa tassa ripartita in questo modo? Si può contestare che un procuratore, avanti questi tribunali di quarta classe, guadagni 1500 o 2000 lire almeno?

Credo che nessuno potrà contestare che, per limitato che sia il profitto dei procuratori davanti ai tribunali di quarta classe, di cui si discorre, non venga a raggiungere la cifra che ho citata. Per conseguenza ritengo che la tassa stabilita dalla Commissione, lungi dall'essere esagerata, sia molto limitata.

Ove si volesse diminuire maggiormente, allora ne verrebbe che, invece di stabilire una tassa proporzionata ai profitti, e che potesse in certo qual modo compensare una parte dei sacrifici che il Governo fa per instaurare la libertà d'esercizio in ordine alla professione dei causidici, se ne avrebbe a soffrire; giacchè, secondo la tariffa attuale, è ben vero che il diritto fisso determinato per le città le quali hanno una popolazione di 10 a 20,000 abitanti, che sono, in massima parte, quelle dove sonovi tribunali di quarta classe, non è che di 60 lire. Ma vi è poi il diritto proporzionale il quale, calcolato anche ad una somma discreta, sarà almeno di 40 lire, cosicchè il diritto totale che si paga ascende oltre a 100 lire, in media, cioè senza distinzione tra procuratore e procuratore, mentre la media, secondo quanto si stabilirebbe da noi, non sarebbe al di sopra di 60 lire; giacchè, lo ripeto, che meno di sei ottavi non verranno a pagare le 50 lire, e due ottavi tutto al più pagheranno uno 150, l'altro 100 lire. Dunque ben si vede che, se si volesse ancora diminuire questa cifra, si verrebbe ancora a sottrarre la tenuissima imposta che ora si paga, e quindi il Governo, invece di ritrarre un piccolo compenso dei sacrifici che ha fatto, ne verrebbe ad avere danno.

Mi pare di avere detto abbastanza per giustificare la tassa proposta dalla Commissione pei procuratori esercenti nei tribunali di quarta classe, ed accettata anche dal Ministero, quantunque sia una sensibile diminuzione della sua proposta. Solamente io amerei d'intro-

durre una variante alla proposta della Commissione, la quale mi pare di potere provare che sia razionale, e sarebbe di contemplare nell'ultima categoria solamente i causidici che patrocinano avanti ai tribunali di quarta classe e trasportare quei che patrocinano innanzi ai tribunali di terza nella categoria precedente, cioè a dire, in quanto alle categorie, mantenere la proposta del Ministero. E ne dirò le ragioni.

Il Ministero proponeva una categoria ed una tassa eguale per i procuratori patrocinanti innanzi alle tre prime classi di tribunali; invece la Commissione stabilirebbe una categoria a parte solamente per le due prime classi, e la terza la unirebbe colla seconda.

Ora, il Governo ritiene che la sua proposta sia più razionale. Difatti, se noi stabiliamo, come vuole la Giunta, una categoria solamente per le due prime classi, ne avverrà che si ridurrà a pochissima cosa questa categoria, poichè quelli di prima classe non si trovano che a Torino ed a Genova e sono questi già contemplati nella categoria prima e seconda del progetto, che sono quelle che si riferiscono ai procuratori che patrocinano avanti alle Corti d'appello; sarebbe dunque inutile accennare in questa categoria della Commissione quelli di prima classe, poichè non ne verrebbero. Così dicasi pure di quelli della seconda, perchè questi sarebbero ridotti a tre; poichè non vi sono che sei tribunali di seconda classe, ma fra questi sono compresi quei di Ciampieri, di Nizza e di Cagliari, i quali si trovano già contemplati nella categoria seconda e terza; epperò diverrebbe inutile accennarli nella categoria quarta.

Dunque per questa quarta categoria non rimarrebbero più che tre tribunali. Ora non parmi sia conveniente fare una categoria per soli tre tribunali. D'altronde, se noi aggiungiamo quelli della terza classe, che sono in numero di undici, credo che non facciamo in nessun modo torto ai procuratori di questa classe, poichè i tribunali della terza classe a cui accenno, sono collocati in città cospicue, dove certo non mancano le liti, e mi pare che si possa trovarne agevolmente un numero sufficiente per graduare secondo la legge nella categoria quarta queste città. Le accennerò perchè ognuno di voi possa apprezzarne l'importanza: esse sono Annecy, Asti, Ivrea, Mondovì, Pinerolo, Saluzzo, Vercelli, Chiavari, Savona, Vigevano e Oristano; queste città possono, senza molto esagerare, porsi a fronte di Cuneo, di Novara e di Alessandria, che sono poste nella seconda categoria.

Con queste modificazioni il Ministero accetterebbe la proposta della Commissione, e spero che la Camera, persuasa da queste osservazioni, vorrà approvare la tabella quale venne modificata dalla Commissione, meno l'emendamento che consisterebbe nel trasportare i tribunali di terza classe nella quarta.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Gallini.

**GALLINI.** Il signor ministro delle finanze ha confessato che il tribunale di Voghera appartiene alla quarta classe, mentre, posto come è sul confine, e per l'importanza e molteplicità degli affari, dovrebbe essere classi-

ficato invece in quelli di terza. Da questa confessione, che cosa ne emerge? Che si è commesso un errore ed una ingiustizia; bisogna cancellare il primo e riparare alla seconda.

La città di Voghera, se non sbaglio, ha già sporta una petizione alla Camera, nella quale domanda con ragione che il tribunale di Voghera sia classificato, come naturalmente dovrebbe esserlo, nella categoria di terza classe.

Quando quella petizione sarà riferita, io mi riservo di dare quelle maggiori spiegazioni che saranno del caso. Del resto appoggio l'emendamento proposto dal deputato Ameglio perchè basato sulla giustizia, e perchè Voghera non è che una disgraziata eccezione alla regola.

**AMEGLIO.** Il signor ministro delle finanze ha detto che vi sono dei tribunali di quarta classe, i quali hanno maggiore importanza di quelli di terza. Ciò mostrebbe in ogni caso che la classificazione dei tribunali è viziosa, che abbisogna di essere riveduta, ma non sarebbe una ragione per respingere il mio emendamento. Egli ha accennato al tribunale di Voghera; ma è questa un'eccezione, e tutti sanno che un'eccezione non può servire di regola. Crede egli, il signor ministro, che i tribunali di Bobbio, di Varallo, di Tempio, di Lanusei ed altri molti abbiano maggior importanza dei tribunali di terza classe? Sarebbe egli giusto che i procuratori patrocinanti presso di questi ultimi tribunali avessero a pagare la stessa tassa che i procuratori esercenti presso il tribunale di Vercelli, a cagion d'esempio? Certo che no. Si riformi adunque la classificazione dei tribunali, se la medesima è difettosa, ma non si aggravi una classe di cittadini più di quello che possano sopportare i loro guadagni.

L'onorevole ministro ha soggiunto che la tassa proposta nella quinta categoria della tabella non è onerosa. Io la credo onerosissima pei procuratori esercenti avanti i tribunali di quarta classe, ove in genere le liti sono poche e di pochissima entità, tanto più se si pone mente che questa tassa sarà accresciuta quasi del doppio in forza delle sovrimposte locali, provinciali e divisionali.

Quanto alle osservazioni fatte dall'onorevole relatore, credo che vi abbia già adeguatamente risposto il mio amico Cotta-Ramusino; ma, poichè ho la parola, non posso a meno di notare che il numero dei procuratori accennato dall'onorevole Boggio, e che disse maggiore presso alcuni tribunali di quarta classe, anzichè giovare alla tesi avversaria, mostra come i lucri di questi esercenti siano molto più ripartiti, e come per conseguenza debba essere sempre più tenue la tassa che vuolsi loro imporre.

**PRESIDENTE.** La Commissione accetta l'emendamento del Ministero?

**BOGGIO, relatore.** La Commissione persiste nella proposta che ha fatto, perchè ci troviamo a fronte di quattro sistemi, ed è quanto meno inutile che ci mettiamo qui a discutere sul più o sul meno di queste quattro classi.

La Commissione diede le sue ragioni, ed ora lascia che la Camera giudichi, tra tutti questi sistemi che sono a fronte, quale crede il migliore, e persiste ad opporsi all'emendamento proposto dall'onorevole Ameglio, perchè le pare che è quello che sortirebbe dalle basi della legge.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti la proposta del Ministero, cioè che al numero 4 della tavola si metta: « tribunali provinciali di prima, seconda e terza classe. »

**AMEGLIO.** Mi sembrerebbe che il mio emendamento, essendo stato il primo nell'ordine delle proposte, dovrebbe avere la precedenza nella votazione.

**PRESIDENTE.** Mi scusi, prima di tutto vuol essere messo ai voti il numero 4, poi verrà il numero 5...

**AMEGLIO.** In questo modo si preclude la via alla mia proposta, perchè quando la Camera approvasse che vi sia una categoria sola pei procuratori esercenti dinanzi ai tribunali di prima, di seconda e di terza classe, resterebbe in certo qual modo già pregiudicata la mia proposta tendente a fare diminuire la tassa progettata dalla Commissione pei procuratori patrocinanti dinanzi ai tribunali di quarta classe.

**PRESIDENTE.** Quando venisse approvato l'emendamento proposto dal Ministero, quello cioè di fare una sola categoria dei procuratori esercenti avanti i tribunali di prima, seconda e terza classe, allora non rimarrebbe più che a votare se invece di lire 150 pel primo grado, 100 pel secondo e 50 pel terzo, si debbano stabilire soltanto lire 100 pel primo grado, 60 pel secondo e 30 pel terzo.

**AMEGLIO.** Io sottoposi un'osservazione che credo giusta ed opportuna; del resto faccia il signor presidente come meglio intende.

**PRESIDENTE.** Questo la Camera lo deciderà; ma, dal momento che il Ministero fa questa proposta, io la debbo mettere ai voti secondo l'ordine della numerazione. Chi non la vuole, la respingerà col suo voto contrario.

Pongo a partito la proposta del Ministero, quella cioè di mettere nel numero 4 i tribunali di prima, seconda e terza classe.

(Dopo doppia prova e controprova, è ammessa.)

Viene ora l'emendamento del deputato Ameglio, il quale propone che avanti ai tribunali si debba stabilire in una sesta categoria la tassa per il primo grado di lire 100, per il secondo di lire 60, per il terzo di lire 30.

Metto ai voti questa proposta.

(Dopo prova e controprova, non è adottata.)

Metterò ai voti la tabella.

*Dritto fisso dovuto dai procuratori in relazione ai magistrati o tribunali avanti i quali sono ammessi a postulare.*

	GRADI		
	1°	2°	3°
1° Avanti la Corte di appello di Torino . . . . .	L. 400	300	250
2° Avanti le Corti d'appello di Genova, Ciampieri e Casale . . . . »	300	250	200

3° Avanti quelle di Cagliari, Nizza e la sezione di Sassari . . . . .	L. 250	200	100
4° Avanti i tribunali provinciali di prima, seconda e terza classe . . . . .	» 200	150	75
5° Avanti i tribunali di quarta classe . . . . .	» 150	100	50

(La Camera approva.)

« Art. 2. La graduazione dei procuratori anzidetti sarà nelle singole città dove risiede un tribunale provinciale operata, sulla proposta del verificatore, dalla Camera di disciplina, e in mancanza di essa, dall'assemblea generale di cui è cenno nella legge sull'esercizio della professione di procuratore, sotto l'osservanza del disposto dall'articolo 34 della legge del 7 luglio 1853 e 8 di quella del 19 aprile 1856. »

**BOGGIO, relatore.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**BOGGIO, relatore.** Si proporrebbe, d'accordo, dalla Commissione e dal Ministero una semplificazione di quest'articolo, anche per dimostrare una deferenza alle osservazioni che si sono fatte ieri da quegli onorevoli nostri colleghi ai quali pareva un precedente non opportuno quello di subordinare in certo modo l'esecuzione di questa legge ad un'altra ancora in discussione: si proporrebbe cioè di dire all'articolo 2 semplicemente così: « La graduazione dei procuratori anzidetti si eseguirà a termini dell'articolo 34 e successivi della legge 7 luglio 1853 ed 8 della legge 19 aprile 1856; » vale a dire si applicherebbero ai procuratori per la loro graduazione le norme del diritto comune.

**CASTAGNOLA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**CASTAGNOLA.** Io non ho alcuna difficoltà a votare l'articolo tal quale venne riformato dalla Commissione d'accordo col Ministero; ma vorrei però che al medesimo si facesse un emendamento od un'aggiunta: questo emendamento consisterebbe in ciò che, laddove si dice che verrebbe fatta la graduazione conforme al disposto dall'articolo 34 della legge 7 luglio 1853, ed all'articolo 8 di quella del 19 aprile 1856, si dicesse 8 ed 11 di quella del 19 aprile 1856.

L'aggiunta che io propongo adunque tende a dichiarare che questa graduazione facciasi non solo colle norme tracciate dall'articolo 8, ma eziandio dall'articolo 11 che è del tenore seguente:

« Non faranno numero per la graduazione quegli esercenti che, per disposizione di legge, sono collocati in un determinato grado. »

La Camera ricorda come ieri stabilisse che i nuovi procuratori durante il primo triennio non verrebbero a pagare che la metà della tassa relativa al terzo grado.

Ieri anche, dietro i suggerimenti del deputato Pescatore, io mi riservava di proporre un emendamento all'articolo secondo all'effetto di proporre che costoro non fossero computati nella graduazione, onde non aggravare di troppo la condizione dei vecchi procuratori. Conforme adunque alla riserva fatta nella seduta di ieri, io

propongo questo emendamento, che consiste nel richiamo all'articolo 11 della legge del 1856.

Osservo poi che quest'articolo non dovrebbe incontrare veruna difficoltà in questa Camera, poichè il principio che coloro i quali sono dalla legge determinati in un dato grado non debbono calcolarsi nella graduazione stabilita dall'articolo 11 della legge del 1856 esercita attualmente il suo effetto in quasi tutte le professioni liberali, e se non venne applicato ai procuratori gli è solo per le particolari circostanze che accompagnavano l'antico sistema che abbiamo demolito.

Sembra adunque consentaneo che questa disposizione, che si applica agli avvocati, ai medici, ai chirurghi, ai flebotomi, debba eziandio applicarsi ai procuratori; tanto più che colla legge che attualmente si vota, in sostanza si vengono a porre sulla stessa linea e nella stessa condizione degli altri esercenti le professioni liberali. Ma, dal momento che si fa un paragone tra queste professioni liberali che si vogliono, per così dire, ridurre alla stessa unità, egli è d'uopo che questo paragone sia uniforme e proceda in tutta la scala collo stesso metodo.

Chieggo pertanto che la disposizione dell'articolo 11 della legge del 1856 venga eziandio applicata al caso concreto per ottenere nelle nostre leggi di finanze la possibile uniformità e fare sì che non esistano in identiche circostanze divari che a mio senso non sarebbero menomamente giustificati. Spero quindi che la Commissione ed il signor ministro delle finanze non vorranno rendersi oppositori alla mia proposta.

**ARNULFO.** Se ho ben compreso il tenore dell'articolo quale venne ora proposto, mi pare insufficiente per determinare il modo col quale deve farsi il riparto, poichè l'articolo 34 si riferisce evidentemente agli articoli precedenti 32 e 33.

**LANZA, ministro delle finanze.** 32.

**PRESIDENTE.** È uno sbaglio.

**ARNULFO.** Se si dice all'articolo 32, vi è il necessario per compiere le disposizioni; però, anche nell'ipotesi che si richiami l'articolo 32, mi sembra che debba mantenersi, se non la lettera, che non sarebbe più conciliabile, ma lo spirito dell'articolo 31. In quest'articolo è detto che nelle città, dove esistono Camere di commercio o collegi di professioni liberali, la graduazione degli esercenti si eseguirà dalle Camere o dai collegi suddetti.

Lo spirito di tale articolo è mantenuto nel progetto presentato dal Ministero, poichè dice: « se vi saranno Camere di disciplina, saranno esse che faranno il riparto: ove non vi sieno, sarà l'assemblea generale. »

Ciò che, secondo me, ripugnava all'essenza di questa legge erano le parole ulteriori dell'articolo, cioè: « di cui è cenno nella legge relativa all'esercizio della professione di procuratore. » Tolle queste parole, come il Ministero e la Commissione oggi consentono, parmi che sarebbe meglio adottare l'articolo qual era proposto dal Ministero, poichè o la legge relativa alle cautele per l'esercizio della professione di procuratore sarà sancita

nei termini in cui fu votata dalla Camera, ed allora troveranno applicazione le parole: *o dei Consigli di disciplina*; o non è sanzionata in tal senso, ed allora sarà l'assemblea generale che farà il riparto. Ed io credo che sia più conveniente l'affidare all'assemblea generale dei causidici il fare il riparto della tassa piuttosto che l'accordarla ad una Commissione qualunque siasi scelta fra i causidici. Nell'interesse finanziario la cosa è la stessa, ma nell'interesse legale degli esercenti niuno contesterà che sia ufficio alquanto imbarazzante e disgustoso, che dà luogo sovente a dissensioni non lievi, che una Commissione determini quanto altri debba fare. Per converso, quando il riparto si fa fra tutti gli interessati, queste lagnanze non possono riversarsi più sugli uni che sugli altri.

Vero è che nelle altre professioni si ammette il sistema delle Commissioni; ma è evidente la differenza; nelle altre professioni, generalmente parlando, il numero degli esercenti è considerevole, in certi luoghi considerevolissimo, per modo che sarebbe quasi impossibile, od assai imbarazzante, il fare dei riparti in adunanze così numerose. Ma relativamente ai causidici questo non si verifica, perchè, per quanto numerosi possano riuscire tuttavolta che la libertà di esercizio sia in attuazione, non lo saranno mai tanto da rendere troppo numerose le assemblee.

Io quindi prego la Commissione e l'onorevole ministro di voler aderire a che l'articolo 10 venga formulato quale fu proposto dal Ministero, adottando però o l'una o l'altra di queste locuzioni; cioè, sopprimendo le parole: « di cui è cenno nella legge sull'esercizio della professione di procuratore, » e poi lasciare l'articolo come è; oppure, e meglio ancora, togliere inoltre le parole: *dalla Camera di disciplina e in mancanza di essa*, e lasciare solo le parole: *dall'assemblea generale*. Fra le due proposte scelgano la Commissione ed il Ministero quella che preferiscono. Io però preferirei quella che determina che il riparto si faccia dall'*assemblea generale*, il che è attuabile, perchè il numero maggiore dei causidici sarà verosimilmente a Torino ed a Genova, e, per quanto si voglia aumentato il numero, non sarà maggiore di 60 o 70, e negli altri luoghi se ve ne saranno dieci, quindici, venti, sarà il massimo numero. Ora, un'assemblea di dieci, venti, quaranta, e dicasi pure di sessanta individui, non è troppo numerosa, e fra tutti i membri, combinandosi il riparto, si riesce a farlo migliore e ad evitare quelle discussioni disgustose e quelle odiosità che cadono sempre su coloro i quali assumono la parte direi quasi fiscale di distributori delle imposte. Per altra parte, qualora lo vogliano, potranno esse delegare fra i loro membri coloro cui credono d'affidare di proporre la distribuzione dell'imposta; ma allora saranno i delegati persone di loro scelta, di loro confidenza, e le loro proposte adottate dall'adunanza generale non daranno luogo a giusti reclami.

Dunque invito la Commissione ed il Ministero a volere tenere conto di queste osservazioni, le quali, come vede

la Camera, non sono dirette a far imporre più o meno, ma a rendere più agevole la ripartizione dell'imposta, ed a fare sì che sorgano meno dispareri e minori lagnanze fra persone tra le quali importa che regni la migliore armonia possibile.

**LANZA, ministro delle finanze.** Già fin da ieri io diceva che il Ministero avrebbe proposto un emendamento a questo articolo, il quale, sebbene concepito con altro intendimento, poteva tuttavia risolvere la difficoltà che l'onorevole Arnulfo affacciava nella tornata di ieri, quella cioè di accennare ad una disposizione che non è ancora convertita in legge. Ora, in seguito alle osservazioni fatte dall'onorevole Arnulfo, io mi trovo costretto a dichiarare quali sono questi intendimenti, e credo che lo potrò fare senza offendere l'amor proprio e la delicatezza delle persone.

Già diceva altra volta che una legge per sè è sempre diffidente, inquantochè deve prevenire tutti gli abusi e gli inconvenienti che si possono prevedere. Ora, ben esaminata la cosa, appunto dopo che la legge era già sottomessa alla Camera, parve al Ministero che nello stato attuale di questa professione, se si affida la graduazione dei procuratori all'assemblea degli esercenti od alla Camera di disciplina, potrebbe forse dare luogo, se non effettivamente ad abusi o sospetti, almeno a parzialità tra i procuratori anziani, direi ex-privilegiati, ed i procuratori nuovi, e che potessero i primi, se non sopraffare i secondi nella graduazione, almeno fare nascere in questi il sospetto di potere essere pregiudicati.

Quindi si è creduto che per un po' di tempo, sintantochè si siano dissipate queste prevenzioni o siasi modificato in certo modo il personale, di affidare ad un corpo neutro la graduazione di questa tassa. Ecco il vero motivo che indusse il Ministero a proporvi questa modificazione.

Se l'onorevole preopinante e la Camera credono che questo timore sia vano e non si debba temere alcun inconveniente dall'affidare all'assemblea generale degli esercenti od alla Camera di disciplina la graduazione di questi esercenti, il Ministero aderirà di buon grado alla determinazione che prenderà in proposito la Camera, ma almeno essa conoscerà la ragione che ha guidato il Ministero.

**PRESIDENTE.** Il signor ministro accetta anche l'emendamento dell'onorevole Castagnola?

**LANZA, ministro delle finanze.** Lo accetto, perchè trovo che è fondato sopra buone ragioni.

Infatti una graduazione che cosa è? Una graduazione è naturalmente una proporzione diversa che si stabilisce tra i diversi gradi. Ora è egli giusto di fare concorrere in questa proporzione quelli i quali sono già destinati per legge ad un diverso grado? Non sarebbe giusto. Che cosa ne avverrebbe se si ammettesse che questi dovessero entrare nella graduazione? Ne avverrebbero probabilmente delle ingiustizie. Fin d'ora si può asseverare che in molti tribunali nei primi anni sarà molto maggiore il numero dei neo-esercenti che non gli esercenti

già provetti; ma questa differenza cesserà, passati i primi anni, e non sarebbe giusto d'iscriverli per tal modo nel primo grado.

Per queste considerazioni credo di potere accogliere la proposta del deputato Castagnola.

**ARNULFO.** Io non credo che possano temersi gli inconvenienti accennati dall'onorevole ministro, in primo luogo perchè l'imposta è controllata dal verificatore, il che vale a dire dalle finanze; in secondo luogo perchè sussisterebbero gli allegati inconvenienti allora soltanto che si trattasse di ripartire una somma determinata per ciascuna località fra i procuratori. Qualora si voglia supporre che costoro agissero con manifesta ingiustizia, potrebbe una maggioranza aggravare gli uni piuttosto che gli altri; ma, trattandosi non di ripartire una somma determinata, ma di classificare gli esercenti nei diversi gradi, l'interesse comune dei procuratori, come qualunque altro soggetto a tassa, è piuttosto di scemare per tutti l'imposta che aggravare alcuno, poichè ciò di che si aggravano gli uni non va in discarico degli altri.

Per queste ragioni, per conseguenza, non vi è a temere che nascano gli inconvenienti che l'onorevole ministro accennava e che potrebbero essere, come ho detto, applicabili, se non vi fosse il controllo del verificatore, e se per contro si trattasse di ripartire una somma determinata e fissa. Tolti i temuti inconvenienti, io scorgo con piacere che l'onorevole ministro aderirebbe che il riparto si facesse dall'adunanza generale, ed a me pare che, tuttavolta che si può riuscire a fare sì che i contribuenti da se stessi stabiliscano l'imposta, è meglio che lo attribuire tale poco grato ufficio ad alcuni dei tassabili.

Qui vi sono due interessi separati: uno del Governo di fare pagare non dirò di più, ma quanto rigorosamente la legge prescrive; l'altro della massa dei contribuenti, cioè dei causidici, che cerca di pagare meno, considerato ognuno individualmente: motivo per cui il loro interesse è identico, e direi solidario per rapporto alle finanze. Quindi io spero che si vorrà aderire a che la tassa sia determinata dall'adunanza generale; chè così nessuno se ne potrà lagnare.

**PRESIDENTE.** Il deputato Arnulfo muterebbe la prima redazione proposta dal Ministero e dalla Commissione?

**ARNULFO.** Toglierei dall'articolo le parole: « dalla Camera di disciplina, ed in mancanza di essa, » e lascierei: « dall'assemblea generale, sotto l'osservanza del disposto, ecc. »

**PRESIDENTE.** Dunque sopprimerebbe le parole: « dalla Camera di disciplina, e in mancanza di essa; » e le altre: « di cui è cenno nella legge sull'esercizio della professione di procuratore. »

La parola spetta all'onorevole Pescatore.

**PESCATORE.** Io credo che l'onorevole Arnulfo non abbia avvertito il metodo della graduazione. Egli ha supposto che tutti i contribuenti possano essere posti nell'ultimo grado: ma questo non è, imperciocchè un certo numero proporzionato alla totalità deve essere

posto nei primi gradi, altrimenti facilmente avverrebbe che una Commissione indulgente li collocherebbe tutti nell'ultimo grado, massime se fosse composta di procuratori, per l'ottima ragione detta dall'onorevole Arnulfo, che favorendo gli altri non pregiudicano se stessi, ma farebbero a tutti lo stesso favore. Però, come diceva, la legge generale, a cui questa speciale si riferisce, non permette questo sconcio; di necessità bisogna che alcuni stiano nei primi gradi. Vede quindi l'onorevole Arnulfo che i procuratori graduanti avrebbero a giudicare del loro proprio interesse in confronto di quello dei loro colleghi.

Premesso questo principio, passiamo a vedere se sia veramente possibile commettere ai procuratori stessi la loro graduazione.

In molte località non vi potrà essere Camera di disciplina, ne farà l'ufficio l'assemblea generale degli esercenti; ma quest'assemblea, così detta generale, è ristretta a poco numero, perchè appunto non si crea una Camera di disciplina se non per essere pochi gli esercenti. Ora che cosa faranno quei nove o dieci procuratori radunati per decidere chi di loro ritragga maggiori proventi e chi minori? Si diranno gli uni agli altri: « Sei tu che guadagni di più. No, sei tu. » (*Ilarità*) È naturale, perchè bisogna sapere quale di essi abbia ad essere posto nei primi gradi, siccome godente di maggiori proventi.

In verità mi pare che questi procuratori avrebbero a dolersi grandemente della legge che loro commette un ufficio cotanto ingrato, un ufficio impossibile ad adempiersi. L'unico spediente forse a cui potrebbero ricorrere questi procuratori sarebbe di rinunciare all'ufficio improvvidamente loro demandato dalla legge e di deferirlo ad un terzo estraneo forse alla loro professione, ad un loro conoscente, perchè decidesse quale di loro guadagni più e quale meno. Questo in quei casi in cui non esiste Camera di disciplina, e ne faccia le veci l'assemblea generale degli esercenti.

L'onorevole Arnulfo l'ha capito questo assurdo; e perciò egli vorrebbe sopprime le parole: *dalla Camera di disciplina*, perchè egli ben comprese quanto sia incongruo il demandare quest'ufficio all'assemblea generale dei procuratori dove non vi è Camera di disciplina.

**PRESIDENTE.** No, no, egli vuol togliere quest'ufficio alla Camera di disciplina, e vuol demandarlo all'assemblea generale.

**PESCATORE.** Io sostengo ad ogni modo che in tutti i casi, sieno pochi, sieno molti i procuratori, la legge non deve loro commettere quest'ufficio di verificare tra loro medesimi il maggiore o minore provento di ciascuno. Inoltre osservo che non sussiste nè l'una nè l'altra delle ragioni addotte dall'onorevole Arnulfo per rispondere alle obbiezioni fatte dal signor ministro. Egli ha detto in primo luogo: ma che, temete di abusi per parte dell'assemblea generale dei procuratori quando essi non sono autori della proposta, ma l'autore nè è l'agente del Governo?

Ma avverta l'onorevole Arnulfo che l'agente del Go-



verno propone, e l'assemblea è quella che dispone; e, quel che è peggio, indilatamente. Se dunque l'abuso è possibile, come pare anche ammettere l'onorevole Arnulfo, non ci è rimedio, perchè non è rimedio la proposta del verificatore, la quale può essere variata senza appello dall'assemblea dei procuratori.

Diceva poi l'onorevole Arnulfo non essere temibile l'abuso, perchè i procuratori, favorendo gli uni, non aggravano gli altri; ma questa seconda ragione l'ho già confutata anticipatamente, facendo avvertire che appunto dovranno decidere sull'interesse; dovranno appunto decidere quali debbano essere più favoriti e quali meno; quindi quest'assemblea di procuratori deciderà sopra gli interessi pecuniari dei loro colleghi. Ora ricorderò alla Camera che, appunto nella discussione della legge sull'ordinamento dei procuratori, si è posto questo principio che mai nè la Camera di disciplina, nè l'assemblea dei procuratori avessero a decidere intorno ad interessi pecuniari.

L'assemblea dei procuratori è stabilita per tutelare l'onore della professione. Tutti i procuratori, come tutti gli esercenti di una professione sono interessati a mantenere l'onore della professione, e l'onore si mantiene mantenendo la disciplina; ma dove sorge una questione di interesse, la Camera, come l'assemblea dei procuratori, è stata dichiarata affatto incompetente per pronunciare una decisione qualunque, ed è manifesto che, dovendo mettere gli uni nei primi, gli altri negli ultimi gradi, questa Camera pronuncierebbe, come io diceva, sull'interesse dei colleghi.

Se il sistema di demandare la graduazione alla Camera può avere nessuno o minimi inconvenienti, quando si tratta di professioni aventi numerosi esercenti, come sarebbe la professione di commerciante, questo sistema è assolutamente inammissibile dove gli esercenti sono pochi. Ed in qualunque sede di tribunali e di Corti di appello gli esercenti questa professione relativamente sono pochi, e sarebbe a temere che influissero di troppo sulla decisione che pronunciano la Camera e l'assemblea le relazioni particolari, le affezioni, le amicizie e le inimicizie, e succeda quello che succede nelle professioni che hanno pochi esercenti, che cioè si possano facilmente deviare le decisioni da quelle ragioni di giustizia che unicamente devono presiedere alla graduazione. Perciò io sostengo che si proceda, a riguardo dei procuratori, come si procede per gli avvocati.

Gli avvocati non hanno Camera, ma avrebbero e potrebbero avere le assemblee generali. La riunione degli esercenti una professione non è, amo sperarlo, un privilegio dei procuratori. Se si concede questo favore ai procuratori, se si concede ai procuratori che abbiano in assemblea generale a tassare se stessi, domanderò che con un emendamento si estenda questo beneficio agli avvocati, derogando alle leggi precedenti, onde gli avvocati possano in assemblea generale tassare se stessi.

**ARNULFO.** Domando la parola, se però la Camera me la vuole concedere.

**PRESIDENTE.** Parli.

**ARNULFO.** Farò osservare che, secondo la legge, nel riparto della tassa un determinato numero almeno di tassabili vuol essere posto in determinati gradi, ma la legge non determina riguardo al maggior numero; rimane quindi da stabilire la tassa a coloro fra i contribuenti che trovansi in identiche circostanze. L'articolo 60 dice: « nella graduazione dei detti esercenti un sesto almeno dovrà essere collocato nel primo grado; » ma può darsi e si dà che in questo primo grado debbasi collocare un quarto, un terzo o più degli esercenti. Qui ha per conseguenza luogo il giudizio di coloro che compongono la Commissione; ed in ogni caso quand'anche non siavi un numero maggiore da collocare in un dato grado, la scelta, la designazione di chi debba essere in esso posto spetta alla Commissione medesima, la quale perciò ha molto arbitrio e potere.

**PESCATORE.** Le finanze perdono in questa latitudine.

**ARNULFO.** Secondo l'onorevole Pescatore il verificatore propone: ma io dico, il verificatore non solo propone, ma controlla l'operazione. L'onorevole deputato non vuole i Consigli di disciplina. Non li voglio neppure per due ragioni: la prima è che non vi è ancora la legge che li riconosca; la seconda perchè tali Consigli si compongono appunto di una porzione di tassanti e di tassabili che voglio eliminare, perchè si nomina fra i procuratori come si nomina fra gli avvocati.

*Voci.* Non saranno tutti avvocati!

**PRESIDENTE.** Non s'interrompa l'oratore.

**ARNULFO.** La Commissione che riflette queste speciali professioni, è necessariamente composta di avvocati e di causidici, od il numero almeno è dominante.

*Voci.* No! no!

**GUGLIANETTI.** Queste Commissioni non saranno necessariamente composte di avvocati.

**ARNULFO.** Non ho sotto gli occhi l'articolo della legge, ma di fatto saranno scelti fra i causidici.

**PESCATORE.** Nemmeno di fatto.

**PRESIDENTE.** Prego il deputato Pescatore di non interrompere.

**ARNULFO.** Non penso che si chiamino a giudicare dell'avviamento che abbiano gli avvocati ed i causidici altri che non sieno avvocati e causidici. In fatto vediamo che le maggiori lagnanze contro le Commissioni consistono in che i membri delle medesime siano pochissimo tassati in confronto degli altri. Non so se con giustizia, ma il fatto è che le Commissioni danno luogo generalmente a queste lagnanze; motivo per cui sentiamo tuttodì che gli esercenti di ogni professione si lagnano contro coloro che hanno fatto il riparto, dicendo che essi si sono risparmiati, che si sono collocati in un certo minor grado che loro non compete.

Ora io domando se sia peggiore questo inconveniente di quello cui accennava l'onorevole preopinante. L'adunanza generale tasserà tutti e, reciprocamente, tutti saranno in pari condizione, ma non saranno gli uni passivi e gli altri attivi. Io non vedo addotto alcun inconveniente alla tassazione per mezzo dell'assemblea generale. D'altronde l'assemblea generale dei causidici può

avere delle attribuzioni molto più importanti, se si approva la legge che trovasi ora avanti all'altro ramo del Parlamento. L'onorevole Pescatore ricorda che l'adunanza generale ha attribuzioni molto più delicate, che riflettono cioè l'esercizio della professione, cioè la sospensione, le penalità, ecc. Per conseguenza parmi sia giusto ed equo lo affidarle anche la determinazione della tassa; e parmi che con ciò si evitino gli inconvenienti che derivano dalla creazione di speciali Commissioni.

Lascio ora alla Camera che giudichi come meglio crede. Io non mi ebbi in mente di creare imbarazzi, ma di fare in modo che il riparto si faccia con giustizia e coi minori reclami possibili. A ciò conseguire credo tenda la mia proposta.

**PRESIDENTE.** Allora metterò ai voti la proposta del deputato Arnulfo, il quale riprenderebbe l'articolo 3 come fu proposto dal Ministero e dalla Commissione, sopprimendo le parole: « dalla Camera di disciplina, e in mancanza di essa; » nonchè le successive: « di cui è cenno nella legge sull'esercizio della professione di procuratore. »

Metto dunque prima ai voti la soppressione di quelle parole.

(Fatta prova e controprova, è ammessa.)

Dunque metterò ai voti l'articolo 2 a questo modo:

« La graduazione dei procuratori anzidetti sarà nelle singole città dove risiede un tribunale provinciale operata, sulla proposta del verificatore, dall'assemblea generale, sotto l'osservanza del disposto dall'articolo 32 e seguenti della legge del 7 luglio 1853 ed 8 e 11 di quella del 19 aprile 1856. »

Chi lo approva, voglia sorgere.

(La Camera approva.)

« Art. 3. Oltre alle indicazioni prescritte dall'articolo 26 di detta legge 7 luglio 1853, i procuratori dovranno in dicembre di ogni anno dichiarare al verificatore del distretto il numero dei rispettivi sostituiti.

« Il difetto o l'infedeltà della dichiarazione darà luogo all'applicazione del disposto dall'articolo 20 della legge medesima e dall'alinea dell'articolo 20 di quella del 28 aprile stesso anno relativa all'imposta personale mobiliaria. »

(La Camera approva.)

« Art. 4. Le Camere di disciplina, e in difetto di esse le assemblee generali, dovranno nelle loro deliberazioni sulle graduazioni rettificare le inesattezze che riconoscessero nell'indicazione del numero dei sostituiti. »

Qui conviene dire, dietro la modificazione introdotta nell'articolo 2: *Le assemblee generali dovranno, ecc.* Metto ai voti l'articolo 4 redatto a questo modo.

(La Camera approva.)

**LANZA, ministro delle finanze.** Siccome questa legge non va in vigore se non allorchando sarà adottata e messa in esecuzione la legge che regola il libero esercizio, sarà bene che vi sia un articolo che accenni a questo fatto.

Io proporrei un articolo così concepito;

« La presente legge sarà posta in vigore contemporaneamente a quella che regola il libero esercizio dei procuratori. »

**MICHELINI G. B.** Si pubblica contemporaneamente **LANZA, ministro delle finanze.** Va bene, ma intanto la legge già esiste, è già sancita.

**ARNULFO.** Mi pare che si potrebbe dire: « Fermo il disposto dell'articolo 63 della legge del 1853, è sospesa la riscossione della tassa da questa legge stabilita, riguardo agli esercenti che sono provvisti di piazza di proprietà privata. »

*Voci.* Non tutti; in Liguria non ve ne sono!

**LANZA, ministro delle finanze.** Mi pare che quest'articolo rimane più esplicito, tanto più che toglierebbe lo sconcio accennato ieri dall'onorevole Ara, che si verrebbe con ciò ad avere sempre l'imposta locale, perchè la sovrimposta è riscossa attualmente sulla base della legge del 1853, anche per i procuratori provvisti di piazza. Se si dicesse soltanto: « è sospesa, » bisognerebbe variare l'imposta locale.

**PRESIDENTE.** Il signor ministro propone adunque questo articolo addizionale:

« La presente legge sarà posta in vigore contemporaneamente a quella che regola il libero esercizio dei procuratori. »

Lo metto a partito.

(La Camera approva.)

L'intero disegno di legge rimane ora così concepito:

« Art. 1. I procuratori presso le Corti d'appello ed i tribunali provinciali soggiaceranno al diritto fisso con distinzione di gradi in conformità della tavola qui annessa.

« Però nei primi tre anni di esercizio non pagheranno che la metà della tassa assegnata all'ultimo grado di ciascuna categoria.

« Art. 2. La graduazione dei procuratori anzidetti sarà nelle singole città dove risiede un tribunale provinciale operata, sulla proposta del verificatore, dall'assemblea generale sotto l'osservanza del disposto dagli articoli 32 e seguenti della legge del 7 luglio 1853, e 8 e 11 di quella del 19 aprile 1856.

« Art. 3. Oltre alle indicazioni prescritte dall'articolo 26 di detta legge 7 luglio 1853 i procuratori dovranno in dicembre di ogni anno dichiarare al verificatore del distretto il numero dei rispettivi sostituiti.

« Il difetto o l'infedeltà della dichiarazione darà luogo all'applicazione del disposto dall'articolo 28 della legge medesima e dall'alinea dell'articolo 20 di quella del 28 aprile stesso anno relativa all'imposta personale mobiliaria.

« Art. 5. Le assemblee generali dovranno nelle loro deliberazioni sulle graduazioni rettificare le inesattezze che riconoscessero nell'indicazione del numero dei sostituiti.

« Art. 5. La presente legge sarà posta in vigore contemporaneamente a quella che regolerà il libero esercizio dei procuratori.

« TAVOLA.

« *Dritto fisso dovuto dai procuratori in relazione ai magistrati o tribunali avanti i quali sono ammessi a postulare.*

	GRADI		
	1°	2°	3°
1° Avanti la Corte d'appello di Torino . . . . . L.	400	300	250
2° Avanti le Corti d'appello di Genova, Ciamberì e Casale . . . . »	300	250	200
3° Avanti quelle di Cagliari, Nizza e la sezione di Sassari . . . . . »	250	200	100
4° Avanti i tribunali provinciali di 1 <sup>a</sup> , 2 <sup>a</sup> e 3 <sup>a</sup> classe . . . . . »	200	150	75
5° Avanti i tribunali di 4 <sup>a</sup> classe . . »	150	100	50

Si passa allo squittinio segreto sul complesso del disegno di legge.

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti . . . . .	105
Maggioranza . . . . .	53
Voti favorevoli . . . . .	85
Voti contrari . . . . .	20

(La Camera approva.)

**VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE PER L'ISTITUZIONE DI POSTI GRATUITI NEI COLLEGI NAZIONALI.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per l'istituzione di posti gratuiti nei collegi-convitti nazionali. Questo progetto venne già approvato dalla Camera e modificato dal Senato. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 362.)

Se nessuno domanda la parola, interrogherò la Camera se intende passare alla discussione degli articoli.

La Camera passa alla discussione degli articoli.

(Sono approvati senza discussione gli articoli seguenti:)

« Art. 1. Sono istituiti dodici posti gratuiti nel collegio-convitto nazionale di Torino, otto in quello di Genova, sei in quello di Nizza, cinque in quello di Novara,

quattro in quello di Voghera, tre in quello di Ciamberì.

« Art. 2. Detti posti saranno conferti per via di concorso, e vi potranno aspirare tutti i giovani regnicoli di ristretta fortuna per attendere agli studi secondari.

« A parità di merito avranno la preferenza i figliuoli degli impiegati governativi, civili e militari.

« Un regolamento approvato con decreto reale, previo avviso del Consiglio superiore di pubblica istruzione, stabilirà le norme da seguirsi negli esami di concorso e nel conferimento dei predetti posti, e le discipline da osservarsi dagli alunni che ne saranno gratificati.

« Art. 3. Per fare fronte alla spesa saranno stanziare nel bilancio passivo del Ministero della pubblica istruzione lire 22,800, in apposita categoria, colla denominazione: *Posti gratuiti dei collegi-convitti nazionali.*

« Art. 4. I minervali dovuti dagli alunni delle scuole secondarie nei collegi-convitti nazionali saranno versati direttamente nelle casse dello Stato. »

**PRESIDENTE.** Prima di passare alla votazione sul complesso della legge, debbo avvertire la Camera che vi sono bensì alcune relazioni stampate, ma che non possono essere distribuite quest'oggi, cosicchè per un paio di giorni non vi sarebbe materia da porre all'ordine del giorno. Io quindi proporrei alla Camera di sospendere le sue sedute pubbliche fino a lunedì. Intanto, siccome sono già stampati alcuni progetti di legge stati presentati dal Ministero, questi potranno essere distribuiti domani; epperò prego i signori deputati di radunarsi negli uffici domani al tocco per esaminarli.

(Segue la votazione.)

Risultando dallo squittinio che la Camera non è più in numero, la votazione sarà rinnovata nel giorno di lunedì.

La seduta è levata alle 4 1/2.

*Ordine del giorno per la tornata di lunedì:*

1° Votazione per scrutinio segreto del progetto di legge per istituzione di collegi-convitti nazionali;

2° Discussione dei bilanci passivi del Ministero delle finanze, del Ministero di pubblica istruzione e del Ministero dell'interno per l'anno 1860.